

RELAZIONE

A seguito della recente ristrutturazione che ha reso nuovamente fruibile alla cittadinanza i locali del Cinema Teatro Moderno posto in via Matteotti, si è reso opportuno produrre un regolamento che ne disciplini l'utilizzo al di fuori della normale programmazione gestita dall'Associazione Villa Caruso, e che al tempo stesso favorisca l'organizzazione e la promozione di attività sociali e culturali che coinvolgano la comunità.

Il regolamento sarà usato dall'Associazione concessionaria come strumento di gestione del cinema. Conseguentemente sarà cura della medesima Associazione ricevere ed istruire le domande e consegnare i locali. Il rapporto tra Comune ed Associazione resta regolato dalla convenzione a suo tempo sottoscritta.

Si è ritenuto di offrire ad associazioni culturali, sportive, ambientaliste e di volontariato, a gruppi di cittadini, a gruppi politici, sindacali e ad altre realtà sociali operative presenti sul territorio la possibilità di svolgere manifestazioni a carattere sociale o di intrattenimento usufruendo della struttura del Cinema Teatro . (artt. 2 e 3)

Il Comune si riserva la priorità d'uso. Agli altri soggetti si dà la possibilità di fare richiesta di concessione, con tempi e modi prestabiliti, per un massimo di due date per stagione; per non creare situazioni di squilibrio si è ritenuto opportuno concedere la struttura per più di due volte al medesimo soggetto solo nel caso che non vi siano in sospeso richieste di altri. Il Comune si riserva inoltre di valutare casi particolari di esenzione dal pagamento della tariffa prevista (art. 4).

E' stato formulato uno schema di domanda, da presentare all'Associazione, nel quale il soggetto dichiara le proprie generalità e gli estremi dell'Associazione/Comitato per conto del quale chiede la concessione; indica in quale data intende utilizzare la struttura; specifica il tipo di attività per cui richiede l'uso; riconosce la propria responsabilità civile e penale e sottoscrive le norme da osservare nella presa in consegna, utilizzo e restituzione dei locali. (artt. 5 e 6)

Si è deciso che al momento della effettiva consegna dei locali venga sottoscritto apposito verbale di consistenza che ne attesti la condizione al momento. (art. 7)

Per l'utilizzo si è previsto il pagamento di una tariffa, determinata annualmente, da calcolarsi in misura variabile sulla base di parametri quali: spese di riscaldamento, luci e pulizie ed eventualmente dei più generali costi di usura del locale, in considerazione del carattere dell'attività prevista e dell'organismo richiedente (art.8).

Sarà cura del concessionario di turno impegnarsi a far svolgere le attività nel rispetto del luogo, degli orari previsti e delle leggi vigenti con particolare attenzione alle norme di sicurezza per impianti, attrezzature e affluenza di pubblico, che non potrà essere superiore a 390 persone. (art. 9)

Il regolamento prevede che il concessionario possa rinunciare alla concessione, con diritto al rimborso dell'importo versato se la disdetta avverrà per iscritto con anticipo di almeno tre giorni sulla data richiesta. (art. 10)

All'Associazione Villa Caruso si attribuisce facoltà di revocare o sospendere la concessione in qualunque momento nel caso di uso in contrasto da quanto previsto dalle leggi o dal presente regolamento, o comunque per comprovati motivi, senza che il concessionario possa richiedere il risarcimento dei danni reali o presunti; a soggetti responsabili di tale difformità d'uso potrà, in futuro, essere negata la concessione. (art. 11)

Si è ritenuto che il concessionario, nel caso decida di servirsi di ditte, professionisti o altri prestatori esterni di servizi tecnici necessari all'allestimento delle manifestazioni, si faccia carico dei relativi oneri e delle garanzie di conformità alle norme di sicurezza, e che provveda anche a mettersi in regola con permessi o autorizzazioni eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività (art.12).

Per mantenere costante il livello qualitativo della programmazione complessiva del Cinema Teatro si è deciso che per eventuali spettacoli teatrali a pagamento il costo del biglietto non potrà essere inferiore a quello applicato nella programmazione ufficiale (art.13).

Per tutelare il Comune da eventuali danni che possano essere subiti dai locali nell'uso in concessione è stato deciso l'obbligo per il soggetto richiedente di versare una cauzione, che verrà restituita alla riconsegna dei locali (art.14).

REGOLAMENTO CONCESSIONE USO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE
--

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso del Cinema Teatro Moderno per lo svolgimento di dibattiti, conferenze, convegni, manifestazioni ed iniziative cinematografiche, teatrali, altre attività di natura culturale, ricreativa o commerciale, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.2. LOCALI IN CONCESSIONE

La struttura oggetto della concessione è il Cinema Teatro Moderno in Lastra a Signa, via Matteotti; la concessione potrà essere richiesta per:

- a) Cinema Teatro nel suo complesso, con uso della platea, della galleria, del palcoscenico e dei camerini;
- b) Cinema Teatro con uso della sola platea, palcoscenico e dei camerini;
- c) Cinema Teatro con esclusivo uso della platea e del palcoscenico.

Art. 3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali i seguenti soggetti:

- associazioni culturali, sportive ed ambientaliste (nell'attribuzione della concessione avranno preferenza quelle con sede nel territorio comunale);
- associazioni di volontariato;
- comitati di cittadini costituiti per la tutela di interessi collettivi ovvero per l'organizzazione di attività ricreative e di intrattenimento;

- gruppi, partiti ed organismi politici;
- patronati sindacali ed associazioni di categoria;
- organismi religiosi;
- organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
- ordini professionali.

Art.4. PRIORITA' NELL'USO E NELLA CONCESSIONE

Al medesimo soggetto richiedente l'uso dei locali può essere concesso per un massimo di due date nel corso di una stagione. E' prevista deroga a tale limite solo nel caso che non vi siano da soddisfare richieste di altri soggetti.

In ogni caso ha priorità d'uso per gli scopi istituzionali il Comune di Lastra a Signa, il quale potrà comunque concedere l'uso della struttura a titolo gratuito a seconda della natura della manifestazione prevista e dell'attività dell'organismo richiedente.

Art.5. RICHIESTA DEI LOCALI

La domanda di concessione, redatta secondo lo schema in allegato, dovrà essere presentata al Gestore incaricato dal Comune almeno 30 gg. prima della data richiesta, e la conferma della disponibilità verrà comunicata 20 gg. prima della data stessa.

Si intende per concessionario colui che ha sottoscritto la richiesta di concessione.

Art. 6. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali stessi.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Gestore incaricato dal Comune, nel caso in cui a questo derivi danno in qualsiasi modo.

Il concessionario ha i seguenti specifici obblighi:

- ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;
- divieto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto di duplicare le chiavi;
- riconsegnare le chiavi subito dopo la cessazione dell'uso;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;
- obbligo di avvisare senza ritardo il Gestore di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 7. STATO DEI LOCALI

I locali oggetto del presente regolamento vengono concessi nello stato in cui si trovano e con gli arredi e le attrezzature al momento disponibili.

La materiale consegna avviene previa sottoscrizione di verbale di consistenza.

Art. 8. COSTI

La concessione dei locali del Cinema Moderno è subordinata al pagamento di una tariffa determinata annualmente con provvedimento deliberativo della Giunta entro il 15 dicembre e

variabile in ordine a determinati parametri di utilizzo; in caso di mancato rinnovo si considerano riconfermate le tariffe vigenti.

Per l'anno 2002 le tariffe sono così definite:

Tariffa base, valida per organizzazioni locali senza fini di lucro, volontariato e associazioni culturali e ricreative e partiti politici, per l'uso limitato alla platea e palcoscenico e uso di elettricità limitato agli impianti già esistenti nel teatro: € 250 dal 1° aprile al 30 settembre

€ 300 dal 1 ottobre al 31 marzo

a cui possono sommarsi: € 25 per uso di impianti elettrici aggiuntivi

€ 25 per l'uso dei camerini

€ 50 per l'uso della galleria.

Per i soggetti diversi da quelli sopraelencati che facciano richiesta dei locali per: convegni, congressi, seminari e conferenze la tariffa è fissata in € 1.000.

Art. 9. REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Ogni attività che si svolge nel Teatro deve essere improntata al massimo decoro; ogni concessionario è tenuto al rispetto delle leggi vigenti e alle regole d'uso che saranno indicate dall'Associazione (divieto di affissione di manifesti o altro se non nei luoghi stabiliti, rispetto d'uso degli arredi, infissi, strumenti e attrezzature teatrali, uso del materiale secondo disposizioni etc.). In particolare il concessionario dovrà rispettare gli orari programmati e la normativa in vigore. Tutti i materiali, le attrezzature, gli impianti fonici ed elettrici e gli allestimenti scenici dovranno essere accompagnati dalla prevista certificazione di avvenuta ignifugazione e/o rispondenza alle norme CEI.

E' vietato far affluire in Teatro un numero di spettatori superiore all'agibilità concessa (390).

Art. 10. MANCATO UTILIZZO

Nel caso che il Teatro non venga utilizzato il Gestore restituirà l'importo versato se la disdetta avverrà per iscritto almeno tre giorni prima dell'inizio della concessione.

Art. 11. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE E CASI PARTICOLARI DI DINIEGO

Qualora il concessionario svolgesse attività non conforme a quella richiesta, o usasse del Teatro attrezzature e servizi in modo non adeguato o in contrasto con norme di legge, regolamenti o buona educazione e uso professionale, il Gestore ha il dovere di intervenire per ripristinare il corretto uso delle medesime, dopodiché, qualora si continuasse nell'inosservanza, potrà intervenire fino a interrompere l'attività dello spettacolo.

Al Gestore è data facoltà di revocare la concessione in qualunque momento per comprovati motivi e senza che il concessionario possa richiedere il risarcimento dei danni reali o presunti.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.

Art. 12. NORME DI UTILIZZO

Il concessionario può avvalersi di ditte, di professionisti o altri prestatori esterni di servizi: tecnici, fonici, luci, scenografi, pubblicitari; detti servizi saranno a carico del concessionario che ne garantirà la conformità alle norme di sicurezza e ne sarà totalmente responsabile per eventuali danni arrecati ai locali.

Nel caso in cui l'attività svolta nei locali concessi sia sottoposta a permessi, autorizzazioni o altro, sarà cura e responsabilità del concessionario esserne regolarmente in possesso o rispettarne le prescrizioni.

Art. 13. ATTIVITA' DI VENDITA

Qualora la manifestazione preveda la vendita di biglietti, tessere o materiali vari, questa attività dovrà essere svolta a termini di legge, autorizzata preventivamente e concordata nelle modalità operative con il Gestore incaricato dal Comune. Nel caso di spettacoli teatrali a pagamento il costo del biglietto non potrà essere inferiore a quello praticato nelle rassegne della programmazione ufficiale, attualmente stabilito in € 6,20.

Art. 14. CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

La concessione è subordinata alla prestazione di cauzione dell'importo di € 250, sulla quale il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali ed agli arredi.

La cauzione viene resa dopo la restituzione delle chiavi dei locali.

Allegato

Al Gestore del Cinema Teatro Moderno

OGGETTO: Domanda di concessione all'uso della struttura Cinema Teatro Moderno

Il sottoscritto.....nato a
..... il.....residente a.....
via.....n..... telefono per eventuali
comunicazioni..... per conto
dell'Associazione/Comitato.....
..... con sede
in.....via.....n.....con la presente
chiede la concessione dei locali del Cinema Teatro Moderno per la seguente data:

.....

Descrizione delle attività e/o modalità di svolgimento della manifestazione per le quali è
richiesta la concessione, con previsione di affluenza di pubblico, che comunque non deve
superare i 390 posti:

.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci, che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri.

Allega alla presente: **ricevuta della cauzione di € 250**

Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento, in particolare della sezione su
responsabilità ed obblighi del concessionario che viene riportata in estratto sul retro del
presente modulo.

FIRMA

.....

" Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali stessi.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della irregolarità d'uso, per la quale risponde all'Associazione V.C., nel caso in cui a questa derivi danno in qualsiasi modo.

Il concessionario ha i seguenti specifici obblighi:

- *ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;*
- *divieto di consegnare le chiavi ad altri;*
- *divieto di duplicare le chiavi;*
- *ricsegnare le chiavi subito dopo la cessazione dell'uso;*
- *obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;*
- *obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;*
- *obbligo di avvisare senza ritardo l'Associazione di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;*
- *obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui si trovavano al momento della consegna."*